

In un penitenziario americano Sotto la minaccia di morte 16 ostaggi per due giorni



NASHVILLE — Due detenuti del locale penitenziario si sono impadroniti di sedici ostaggi, tra cui tre donne, tenendoli per circa due giorni sotto la minaccia di morte. In cambio della vita dei prigionieri, i criminali Robert Rivera di 23 anni e il 25enne Charles Fama, reclusi, mandano la libertà. Questa mattina finalmente la drammatica avventura si è conclusa senza vittime: i due infatti si sono arresi, dopo un intervento dell'avvocato Jim Buston, consegnando alle autorità se stessi.

Il carcere di Nashville ha 18 ostaggi, tra cui tre donne, tenendoli per circa due giorni sotto la minaccia di morte. In cambio della vita dei prigionieri, i criminali Robert Rivera di 23 anni e il 25enne Charles Fama, reclusi, mandano la libertà. Questa mattina finalmente la drammatica avventura si è conclusa senza vittime: i due infatti si sono arresi, dopo un intervento dell'avvocato Jim Buston, consegnando alle autorità se stessi.

“La Roisecco era ben sicura delle sue amicizie”, afferma nella sua arringa l'avvocato difensore

L'argomentazione dell'avv. Biondi - A favore del professor Spinedi ha parlato l'avv. Berlingieri Sacerdoti definì “più che soddisfacenti”, le informazioni sull'imputata - Il telefono di Gonella

(Dalla nostra redazione)

GENOVA, 24. — Il processo Roisecco è un processo di costume, dove tutti — dagli imputati ai testimoni sino alle parti lese — sono partiti e integrati di un identico tessuto connettivo, gli uni e gli altri consapevoli di una malsana attività economica germogliata all'ombra di protezioni e di interessi politici. Da simili premesse non può che discendere una conseguenza: l'assoluzione di Ebe Roisecco dall'accusa di truffa.

Questa, in sintesi, la tesi discussa e curata, tre ore dall'avvocato Alfredo Biondi, primo dei difensori della « signora mezzo miliardo ». Dalla propria sedia — Ebe Roisecco da qualche giorno « snobba » la panca riservata agli imputati e cerca anche materialmente di tenersi da questa più lontana possibile — l'imputata assentiva con ampi cenni del capo sospirando di tanto in tanto quando venivano ripetuti i nomi del ministro Gonella, del senatore Restagno, del commendatore Sacerdoti e di tutti i potenti evocati.

« La signora è una abilissima truffatrice, dice l'accusa — ha esordito l'avvocato Biondi — ma non vi spiega come una donna, moglie di un bottegaio abbia potuto inserirsi nella vita politica del nostro paese giungendo al punto d'avere l'effettiva dimistiezza con le maggiori autorità democristiane, con prefetti, questori, capi di dicastero, insigni ecclesiastici. Ha costruito tutto con la sua fervida fantasia? Ha giocato sull'equivoco? Ha ingannato gli uni usurando le buone fede degli altri? Nulla di tutto questo. Ebe Roisecco ha fatto affari, grossissimi affari, dimostrando concretamente che gli appoggi e le amicizie con gli uomini al potere non erano inutiliteria. Lei aveva degli affidamenti, le promesse, delle concrete assicurazioni. Queste promesse però non vennero mantenute: e fu il “crack” ».

« Gonella, nel corso della sua deposizione, afferma di essere stato sottoposto ad un vero assedio da parte della Roisecco. Dice che la signora era una donna petulante, pericolosa, addirittura. Ebbene, questo signor ministro, quando ha saputo che circolava un assegno con la sua firma falsa, invece di correre a denunciarlo, si è fermato a domandarsi se l'assessore che gli aveva turbato i sonni, cosa fa? Tace. »

« L'imputata dichiarò che un giorno, pranzando al ristorante romano “Ai tre scalini”, trattò con il senatore Restagno un affare di grano, promettendogli venti milioni. Lo stesso Gonella riferisce l'episodio sottolineando però che Restagno avrebbe allontanato la signora dicendo: “Mi lasci stare, non mi interessa di queste cose...”. Questa non era una ragione di più per svergognare una truffatrice? No. Gonella scelse il silenzio. »

« Il commendatore Sacerdoti, il furibondo finanziere romano amico di Restagno che prima di stringere un contratto si consultava con tre avvocati alla volta, affidò 100 milioni alla signora. Se lo fece non fu perché convinto dalle minime di una truffatrice, ma perché aveva avuto sino a quel giorno le prove concrete di una effettiva potenza politica. »

« Tutti i truffati genovesi, esperti commercianti, oculati amministratori del loro peculio, credete davvero che abbiano consegnato die-

cine di milioni solo perché la Roisecco aveva fatto lucrare sotto i loro occhi il medaglione firmato “Democrazia Cristiana”? »

« La stessa imputata era talmente lontana dall'idea della truffa da aver proposto uno degli affari a suo marito ed al futuro suocero di sua figlia: si è mal visto che una truffatrice rivolga l'arma contro se stessa? No. Ebe Roisecco era sicura della bontà delle proprie amicizie, dei propri affidamenti e delle promesse che aveva ricevuto a piazza del Gesù. »

L'intera arringa pomeridiana è stata dedicata all'arringa dell'ultimo dei difensori del prof. Spinedi, l'avvocato Giuseppe Berlingieri di Roma.

Preoccupazione precipua del penalista romano è stata quella di scindere la responsabilità del proprio cliente da quella della Roisecco e successivamente quella di dimostrare l'assenza di un eventuale interesse da parte dello Spinedi nel compiere la truffa, per concludere con negare un effettivo valore all'accusa lanciata a suo tempo, e quindi ritrattata, da parte della « signora mezzo miliardo » al suo consulente.

Su un filo costantemente logico l'avvocato Berlingieri ha letto le deposizioni di quasi tutti i protagonisti dell'affare, romano, la truffa di 100 milioni compiuta dalla Roisecco in danno del comm. Renato Sacerdoti.

Tutti hanno fatto risalire l'iniziativa della richiesta dei 100 milioni alla attuale imputata, tessa, allora, aveva spiegato che il denaro era necessario alla Democrazia Cristiana per l'imminente campagna elettorale, quella della « legge truffa » aggiungendo che il professor Spinedi ebbe soltanto un ruolo marginale nell'intera vicenda.

« Francesco Spinedi — ha insistito l'avvocato Berlingieri — non aveva per nessuno interesse a compiere una truffa, così grossolana, sacrificando a nome onorato ed una brillante posizione per soli dieci milioni. In aula il commendatore Sacerdoti disse che in quel febbraio '53 verso i cento milioni alla Roisecco alla presenza di Spinedi, persona onesta e conosciuta. Non è vero? Sacerdoti consegnò i milioni solo dopo aver fatto accurate indagini sul conto della Roisecco ed averne verificato la posizione politica e finanziaria e lo dimostra una lettera inviata, pochi giorni prima del numero segreto e chiesta dallo stesso Spinedi, in cui l'ex presidente della “Roma” afferma che “le ricerche hanno dato esito più che soddisfacente”. »

« Si fa carico — ha proseguito il penalista — al mio cliente di non essere stato presente, come doveva, alla firma dello “assegno Gonella” da parte dell'allora segretario politico della Democrazia Cristiana Ma Spinedi non poteva dubitare neppure un istante dell'affidatissima amicizia e del rapporto economico che intercorreva fra la signora ed il ministro. Quanti ne erano convinti? Tutti. Basti ricordare che in epoca immedia-

tamente susseguite al crack l'avvocato Fusco — uno dei testimoni di questa causa telefonò a casa Gonella al numero segreto e chiese della Roisecco. Non gli venne risposto che nessuno aveva mai visto questa donna, ma gli venne detto invece che “erano due o tre giorni che la signora non si faceva vedere”. »

« Esisteva quindi una più che ragionevole presunzione per credere che Gonella fosse d'accordo con la Roisecco, come del resto affermava ad ogni piè sospinto la stessa signora. »

L'ultima parte della arringa di Berlingieri è stata dedicata alla chiamata in corso fatta dalla Roisecco nei confronti di Spinedi.

PAOLO SALETTI

Composto il processo Gismondi-Unità on. Ariosto

Il nostro giornale, nel numero di martedì 13 ottobre 1959 pubblicava un articolo intitolato “Gismondi-Unità on. Ariosto”. Turbato da un spettacolo luttuoso carrozzone governativo. Nasce un nuovo ministro. Scoppia il primo scandalo. In quale articolo si richiama alla attenzione dei lettori del contratto di affitti del Palazzo di Via della Ferrarella. L'Unità, a scelerate del Maresciallo Spettabile Leo Ariosto, ritenendo che l'articolo potesse alludere alla sua persona, pubblicò quella e le parti così ammassate innanzi al Tribunale di Roma. Chiamata la causa a via Ariosto (Gismondi) ha avuto il seguente epilogo: “In relazione all'articolo a mia firma apparso sul giornale l'Unità del giorno 13-10-1959 dal Dott. Francesco Spettabile. L'Unità, carrozzone governativo” per il quale egli è processato, tenuto a dichiarare che si trattava di un esso indiente a del tutto estraneo l'on. Elio Ariosto al quale però non erano in alcun modo riferibili. Devo essere severo Ariosto, cittadino e parlamentare, superiore a ogni sospetto, che si è reso indegno di incarico dell'Unità di Via della Ferrarella, come egli stesso ha avuto anche modo di chiarire. Esplicito l'on. Ariosto i sensi della mia stima ed il mio rammarico per l'episodio in causa. »

In causa a via Ariosto ha rinnesa la querela.

« Non ricordo nulla. Sono passati cinque anni » - E' possibile rompere l'omertà?

(Dal nostro inviato speciale)

SANTA MARIA C. V., 24. — Fra le mura intatte di calcare dell'aula della Corte d'Assise di Santa Maria Capua Vetere torna a serpeggiare la paura. E questa, forse, la nota dominante di questa prima giornata di udienze testimoniali al processo per la necisione da parte della mafia di Sciarra del sindacalista Salvatore Carnevale. Fratresca era la natura della vittima, e sempre lì, in un angolo, e si accingeva gli occhi, che di cinque anni fa, hanno fatto sporcizia. Quando i testimoni si accingono verso il banco della Corte, evitano di guardare dalla sua parte, ed anche di parlare. « Sono due forze che si fronteggiano, ed i contadini e i braccianti di Sciarra procedono in mezzo di una donna. Quando i testimoni si accingono verso il banco della Corte, evitano di guardare dalla sua parte, ed anche di parlare. »

« Sono due forze che si fronteggiano, ed i contadini e i braccianti di Sciarra procedono in mezzo di una donna. Quando i testimoni si accingono verso il banco della Corte, evitano di guardare dalla sua parte, ed anche di parlare. »

« Sono due forze che si fronteggiano, ed i contadini e i braccianti di Sciarra procedono in mezzo di una donna. Quando i testimoni si accingono verso il banco della Corte, evitano di guardare dalla sua parte, ed anche di parlare. »

« Sono due forze che si fronteggiano, ed i contadini e i braccianti di Sciarra procedono in mezzo di una donna. Quando i testimoni si accingono verso il banco della Corte, evitano di guardare dalla sua parte, ed anche di parlare. »

« Sono due forze che si fronteggiano, ed i contadini e i braccianti di Sciarra procedono in mezzo di una donna. Quando i testimoni si accingono verso il banco della Corte, evitano di guardare dalla sua parte, ed anche di parlare. »

« Sono due forze che si fronteggiano, ed i contadini e i braccianti di Sciarra procedono in mezzo di una donna. Quando i testimoni si accingono verso il banco della Corte, evitano di guardare dalla sua parte, ed anche di parlare. »

« Sono due forze che si fronteggiano, ed i contadini e i braccianti di Sciarra procedono in mezzo di una donna. Quando i testimoni si accingono verso il banco della Corte, evitano di guardare dalla sua parte, ed anche di parlare. »

« Sono due forze che si fronteggiano, ed i contadini e i braccianti di Sciarra procedono in mezzo di una donna. Quando i testimoni si accingono verso il banco della Corte, evitano di guardare dalla sua parte, ed anche di parlare. »

« Sono due forze che si fronteggiano, ed i contadini e i braccianti di Sciarra procedono in mezzo di una donna. Quando i testimoni si accingono verso il banco della Corte, evitano di guardare dalla sua parte, ed anche di parlare. »

« Sono due forze che si fronteggiano, ed i contadini e i braccianti di Sciarra procedono in mezzo di una donna. Quando i testimoni si accingono verso il banco della Corte, evitano di guardare dalla sua parte, ed anche di parlare. »

« Sono due forze che si fronteggiano, ed i contadini e i braccianti di Sciarra procedono in mezzo di una donna. Quando i testimoni si accingono verso il banco della Corte, evitano di guardare dalla sua parte, ed anche di parlare. »

« Sono due forze che si fronteggiano, ed i contadini e i braccianti di Sciarra procedono in mezzo di una donna. Quando i testimoni si accingono verso il banco della Corte, evitano di guardare dalla sua parte, ed anche di parlare. »

« Sono due forze che si fronteggiano, ed i contadini e i braccianti di Sciarra procedono in mezzo di una donna. Quando i testimoni si accingono verso il banco della Corte, evitano di guardare dalla sua parte, ed anche di parlare. »

« Sono due forze che si fronteggiano, ed i contadini e i braccianti di Sciarra procedono in mezzo di una donna. Quando i testimoni si accingono verso il banco della Corte, evitano di guardare dalla sua parte, ed anche di parlare. »

« Sono due forze che si fronteggiano, ed i contadini e i braccianti di Sciarra procedono in mezzo di una donna. Quando i testimoni si accingono verso il banco della Corte, evitano di guardare dalla sua parte, ed anche di parlare. »

« Sono due forze che si fronteggiano, ed i contadini e i braccianti di Sciarra procedono in mezzo di una donna. Quando i testimoni si accingono verso il banco della Corte, evitano di guardare dalla sua parte, ed anche di parlare. »

« Sono due forze che si fronteggiano, ed i contadini e i braccianti di Sciarra procedono in mezzo di una donna. Quando i testimoni si accingono verso il banco della Corte, evitano di guardare dalla sua parte, ed anche di parlare. »

Un ricorso dell'Associazione calcio Fiorentina Dovrà decidere la Corte costituzionale sui contribuiti alle aziende turistiche

FIRENZE, 24. — La prima sezione civile del tribunale di Firenze (presidente dottor Beretta-Angiusola) ha concluso la prima fase di una causa, promossa dall'Associazione calcio Fiorentina, la 18 ottobre del 1958, nei confronti dell'Azienda autonoma del turismo di Firenze, L.A.C. Fiorentina, con tale azione, contestava che il decreto legge 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità del decreto legge del 15 aprile 1926 numero 765 convertito nella legge 1. luglio 1928 numero 1380, potesse essere applicato nei suoi confronti, affermando che la speciale contribuzione sugli incassi, cui la società stessa era stata sottoposta da parte della azienda, era illegittima e chiedendo che il magistrato condannasse l'azienda del turismo a restituire le somme versate dalla società stessa « per detto totale di titolo » o che, quanto meno, fosse la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità